

CASO 21/2009
XIX CAMPIONATO INVERNALE D'ABRUZZO
ITA 13873 c/ Comitato di regata

Regola 62.2 del Regolamento di regata ISAF – La richiesta di riparazione deve essere consegnata all'ufficio di regata non più tardi del tempo limite per le proteste o di due ore dopo l'incidente, quale che sia il termine più tardivo; se la richiesta non è tempestiva, il comitato per le proteste ha comunque il dovere di valutare se vi è una buona ragione per estendere il termine.

Regola 86.1(b) del Regolamento di regata ISAF – Il termine per la presentazione di una richiesta di riparazione può essere modificato dalle istruzioni di regata, a condizione che l'istruzione di regata faccia specifico riferimento alla regola 62.2 così modificata.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono ed Eugenio Torre (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente), con Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 13873, denominata "Dragon Dago", inviato a mezzo raccomandata dell'11/12/2009 e registrato al protocollo FIV il 16/12/2009, contro la decisione sulla richiesta di riparazione presentata l'8/12/2009 al Comitato per le proteste della XIX Campionato Invernale d'Abruzzo, in relazione alla classificazione assegnata nella 4^a prova, organizzata dal Club Nautico Pescara e disputata in pari data.

In particolare, l'appellante lamenta di essere stata erroneamente classificata DNS e riferisce di essere regolarmente arrivata alle ore 14.36 circa, in 5^a posizione secondo i tempi reali, precedendo ITA 12917, all'uopo indicata come testimone. In proposito l'appellante denuncia che i giudici, pur prendendo atto dell'errore compiuto, avrebbero disatteso la suddetta richiesta ritenendola tardiva nonostante i problemi incontrati per la presentazione del modulo in segreteria.

Il Presidente del Comitato unico, di regata e per le proteste, riferisce che:

- la classifica è stata esposta alle 17.46, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proteste;

- la richiesta di riparazione di ITA 13873 è stata registrata (alle ore 18.50), nell'imminenza della cerimonia di premiazione prevista alle ore 19 circa;
- il termine per la presentazione di richieste della specie, specificato nelle Istruzioni di regata, era già scaduto e gli interessati non avrebbero fornito giustificazioni plausibili del ritardo;
- il comitato per le proteste avrebbe quindi comunicato la relativa decisione.

Al riguardo giova premettere che la vigente Normativa FIV (per l'attività sportiva e sugli ufficiali di regata) prevede la redazione per ciascuna udienza di apposito verbale e disciplina la conservazione della relativa documentazione. Sennonché tali documenti non sono stati depositati innanzi alla Giuria d'appello e peraltro neppure risulta che l'udienza e la decisione siano stati debitamente formalizzati.

Comunque, per quanto riguarda il contenuto della decisione che si riferisce assunta dal Comitato per le proteste, è da osservare che:

- in base alla regola 62.2 RRS, la richiesta di riparazione deve essere consegnata all'ufficio di regata non più tardi del tempo limite per le proteste o di due ore dopo l'incidente, quale che sia il termine più tardivo; se la richiesta non è tempestiva, il comitato per le proteste ha comunque il dovere di valutare se vi è una buona ragione per estendere il termine;
- il termine per la presentazione di una richiesta di riparazione può essere modificato dalle istruzioni di regata, in applicazione della regola 86.1(b) RRS, a condizione che l'istruzione di regata faccia specifico riferimento alla regola 62.2 RRS così modificata;
- nella specie non risulta che le istruzioni di regata abbiano apportato siffatte modifiche, limitandosi a prevedere che nel giorno dell'ultima prova (cioè appunto l'8/12/2009) eventuali richieste di riparazione o di riapertura di udienza dovranno essere presentate entro mezz'ora dalla pubblicazione delle decisioni del Comitato, senza nulla specificamente contemplare in ordine alle richieste di riparazione per supposti errori di classifica;
- la richiesta di riparazione in questione ha per oggetto la registrazione come "non partente" (o comunque come "non arrivato") della barca appellante e quindi il relativo incidente si è compiuto con la pubblicazione (alle ore 17.46) della classifica;
- pertanto, anche se il termine per la presentazione delle proteste (un'ora dopo l'arrivo dell'ultima barca in regata, secondo le istruzioni di regata) era già scaduto (alle ore 16, per quanto risulta), occorre far riferimento al termine delle due ore previsto dalla regola 62.2 RRS, che risulta il più tardivo (cioè 19.46);
- la richiesta di riparazione risulta registrata alle ore 18.50 e quindi è tempestiva, anche a prescindere dalla considerazione delle difficoltà che l'appellante asserisce di aver incontrato per la consegna del documento a causa della chiusura della segreteria.

In conclusione l'appello si manifesta pertanto fondato, con la conseguente necessità di rinvio del caso al primo grado, ai sensi della regola 71.2 RRS, per l'accertamento dei fatti contestati e la relativa decisione di merito sulla riparazione richiesta.

Per questi motivi

la Giuria d'appello, in accoglimento dell'appello in esame, rinvia la richiesta di riparazione per una nuova udienza e decisione davanti al Comitato per le proteste del XIX Campionato Invernale d'Abruzzo.

Così deciso in Genova il 22 maggio 2010

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale